

N. 3558

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VEDOVATO e CORTIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1998

Norme a favore del riciclaggio dei rifiuti

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge si intende compiere un ulteriore passo a favore della diffusione nel nostro Paese del sistema di riciclaggio dei rifiuti, in modo da contribuire alla riduzione dell'inquinamento della terra e delle acque. Già molto in effetti è stato compiuto con il cosiddetto decreto Ronchi (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni) che ha ridefinito la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti nei diversi aspetti, recependo, tra l'altro, la direttiva comunitaria sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994). Molto rimane ancora da fare, in particolare per ciò che riguarda il problema della raccolta differenziata dei rifiuti e dell'aumento della percentuale di rifiuti riciclabili.

È noto, infatti, come il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Italia costituisca una realtà largamente inadeguata per diversi fattori di natura impiantistica, finanziaria, sociale e organizzativa. Questo dato, insieme alla crescita della quantità generale dei rifiuti da smaltire (solo nel biennio 1990-92, secondo il rapporto redatto dal Ministro dell'ambiente, l'aumento è stato del 20 per cento), ci spinge ad avanzare questa proposta. Nel nostro Paese la cultura del riciclaggio stenta a diffondersi al contrario di quanto avviene in altri Paesi industrializzati, dove da tempo sono stati introdotti i contenitori di rifiuti differenziati per materiale che il consumatore quasi «automaticamente» utilizza.

Va sottolineato come, in particolare, il contributo più rilevante all'aumento dei rifiuti in Italia sia dato dalla frazione costituita dagli imballaggi utilizzati per il trasporto, la protezione e la distribuzione delle

merci: nel 1990 sono stati prodotti più di 12 milioni di tonnellate di imballaggi di cui, secondo uno studio di Federambiente confermato da altre fonti, circa 7 milioni hanno contribuito direttamente alla produzione di rifiuti solidi urbani, rappresentando una percentuale del 35 per cento in peso e di circa il 50 per cento in volume.

Per citare solo un esempio di come sia rilevante rendere biodegradabili e quindi riciclabili questi materiali, ci si limita a menzionare la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (la «frazione organica umida» prevista anche nel decreto Ronchi). Tale forma di riciclaggio organico trasforma i rifiuti di cucina in *compost*, un terriccio utilizzabile in agricoltura: per ottenere un buon risultato, vale a dire senza residui di plastica, non si dovrebbero usare i tradizionali sacchi della spazzatura in plastica o i sacchi per l'asporto delle merci (i cosiddetti *shopper*) ormai diffusi tra la popolazione. Un'alternativa valida sarebbe rappresentata dai sacchetti o contenitori in plastica biodegradabili, che non solo sono riutilizzabili più volte al pari di quelli tradizionali, ma presentano il vantaggio di essere compostabili come ciò che contengono. Già adesso in alcuni comuni italiani la sperimentazione della raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti sta ottenendo buoni risultati tra l'utenza: il sistema è costituito dalla raccolta porta a porta di tali rifiuti con sacchetto biodegradabile e bidoncino per il conferimento.

Numerosi sono inoltre gli utilizzi del materiale biodegradabile: vengono prodotti, oltre che gli imballaggi e i sacchetti, anche polistirolo espanso, posate, piatti e altri oggetti di uso comune. Questi prodotti presentano innumerevoli vantaggi ma hanno ancora un costo economico superiore alla media dei

prodotti tradizionali, il che ovviamente ne ha ritardato e ne ritarda la diffusione nel nostro Paese.

Il presente disegno di legge intende ovviare a questo problema: ciò si può ottenere, ad avviso dei proponenti, rendendo più conveniente da un lato per il consumatore acquistare prodotti riciclabili che preservino l'ambiente e, dall'altro, per le imprese «riconvertire ecologicamente» la produzione. Per questi motivi si propone l'introduzione di incentivi fiscali sia per i consumatori che per le imprese, con la limitazione che deve trattarsi di prodotti e materiali biodegradabili rispondenti ai requisiti indicati dalla normativa comunitaria in materia.

L'articolo 1 stabilisce che ai prodotti plastici e compostabili in regola con i requisiti comunitari si applichi l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 4 per cento, con la precisazione che tale vantaggio è subordinato all'abbassamento del costo finale per i consumatori. L'articolo 2 ha la finalità di incentivare le imprese nell'utilizzo di materiale biodegradabile, riconoscendo ai soggetti che operano nel settore della produzione, utilizzazione e consumo di imballaggi plastici un credito d'imposta qualora introducano l'uso di materiali riciclabili e investano nei macchinari e materiali necessari. L'articolo 3 si occupa infine della copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini di una progressiva riduzione della produzione dei rifiuti, in particolare quelli derivanti da imballaggio, come previsto dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si intende prevenire alla fonte la produzione dei rifiuti da imballaggio e promuovere il riciclaggio anche attraverso l'introduzione di imballi e prodotti plastici biodegradabili e compostabili, rispondenti ai requisiti previsti dalla norma Uniplast 13.21.717.0.

2. I prodotti plastici biodegradabili e compostabili conformi alla norma Uniplast 13.21.717.0, costituiti almeno per un terzo da materie prime da fonti rinnovabili, sono ammessi all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta del 4 per cento se trattasi di:

a) sacchi per la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani;

b) sacchetti per l'asporto merci dal consumatore finale;

c) prodotti usa e getta per l'igiene della persona;

d) prodotti usa e getta per la ristorazione.

3. Le imprese ammesse all'aliquota IVA ridotta si impegnano a trasferire i benefici economici a favore dei consumatori finali dei prodotti stessi.

Art. 2.

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa operanti nel settore della produzione, uti-

lizzazione e consumo di imballaggi plastici, qualora introducano l'utilizzo di imballaggi primari, secondari e terziari composti da materiali plastici biodegradabili e compostabili secondo la norma Uniplast 13.21.717.0, costituiti almeno per un terzo da materie prime da fonti rinnovabili, è riconosciuto un credito d'imposta, commisurato agli investimenti in macchinari e materiali di consumo effettuati, nei cinque periodi d'imposta successivi a quello nel quale è effettuato l'investimento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 che non concorre alla formazione del reddito imponibile è utilizzato nel periodo di imposta in cui è concesso e in quello successivo nella misura massima del 30 per cento e fino all'integrale utilizzo nei periodi successivi. Può essere fatto valere ai fini dei versamenti IVA, IRPEF e IRPEG, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito d'imposta non è rimborsabile, anche qualora non risulti completamente utilizzato; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

3. In caso di utilizzo del credito di imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si applicano le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Le attività di istruttoria tecnico-economica ai fini della concessione del credito di imposta sono svolte dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) nell'ambito dell'attività già prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 9 miliardi per il 1999 e

in lire 12 miliardi a decorrere dal 2000, si provvede per l'anno 1999 mediante l'utilizzo di fondi per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dall'applicazione del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici.

